



**La gestione dei rifiuti nelle aziende agricole alla luce  
della nuova normativa:  
quali semplificazioni**

Cremona, 26 febbraio 2015

# I temi principali

- **Il futuro: l'economia circolare**
- **Direttiva 2008/98/CE e d.lgs. 205/2010**
- **La classificazione dei rifiuti**
  - *I criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani – emanare i criteri di cui all'art 195 comma 2 lett e) del D.lgs 152/2006.*
- **Cessazione qualifica rifiuto, sottoprodotto e non rifiuto**
  - *Problematiche relative alla manutenzione del verde pubblico e privato*
  - *La combustione controllata dei residui agricoli*
- **I rifiuti agricoli**
- **La gestione dei rifiuti in agricoltura: Gli accordi di programma ed i circuiti organizzati i raccolta**
- **La questione Sistri**
- **Semplificazioni**

# “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti” COM (2014) 398 final



# Semplificare e attuare meglio la legislazione sui rifiuti

- eliminare le sovrapposizioni tra gli obiettivi relativi ai rifiuti e armonizzare le definizioni;
- semplificare notevolmente gli obblighi di rendicontazione che incombono agli Stati membri;
- **consentire agli Stati membri di dispensare le PMI o le imprese che raccolgono e/o trasportano quantità molto ridotte di rifiuti non pericolosi** dagli obblighi generali di autorizzazione o registrazione previsti dalla direttiva quadro sui rifiuti;
- **introdurre l'obbligo di rendicontazione annuale attraverso uno sportello unico** cui trasmettere tutti i dati sui rifiuti;
- esigere la messa a punto di sistemi informatici di monitoraggio dei dati e la verifica dei dati da parte di terzi negli Stati membri;
- instaurare una procedura di segnalazione rapida affinché gli Stati membri adottino le opportune misure per raggiungere gli obiettivi entro il termine prestabilito;
- **definire le condizioni minime di funzionamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore;**
- promuovere gli investimenti diretti nelle soluzioni di gestione dei rifiuti che si trovano in cima alla gerarchia dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio).

# Affrontare problematiche specifiche nell'ambito dei rifiuti


- **Prevenzione dei rifiuti:** la priorità assoluta per tutte le fasi dell'economia circolare è far sì che si producano meno rifiuti.
- Rifiuti marini.
- Rifiuti di costruzione e demolizione
- **Rifiuti alimentari:** si stima che fino al 30% degli alimenti prodotti in tutto il mondo vada perso o sprecato. La Commissione sta vagliando la possibilità di presentare proposte specifiche per ridurre questo tipo di rifiuti.
- **Rifiuti pericolosi:** l'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi e i dati riguardanti l'effettivo trattamento di una parte di questo flusso di rifiuti sono lacunosi. Verrà innanzitutto potenziata la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri informatici per individuare le capacità e le strozzature presenti nei sistemi di gestione di questo tipo di rifiuti negli Stati membri.
- **Rifiuti di plastica:** si prevede che nell'UE la produzione di plastica aumenti ad un ritmo annuo del 5%. Solo il 24% dei rifiuti di plastica è riciclato, mentre quelli smaltiti in discarica sfiorano il 50% e il resto è destinato all'incenerimento.
- **Riciclaggio delle materie prime essenziali.**
- Spedizioni illegali di rifiuti.
- Riciclaggio del fosforo: Sulla scorta della comunicazione consultiva sull'uso sostenibile del fosforo, la Commissione sta predisponendo il quadro per l'azione futura.

# Direttiva 2008/98/CE

Mira a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti.

Gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia:

- Prevenzione, tramite politiche volte a disincentivare la produzione di materiali a ciclo di vita molto breve;
- Riutilizzo;
- Riciclaggio (in un settore diverso);
- Recupero di altro tipo (es. recupero di energia);
- Smaltimento.



Politica in materia di **prodotti chimici** volta ad eliminare progressivamente le sostanze più pericolose

Strategia **bioeconomia** che promuove l'uso sostenibile ed integrato delle risorse biologiche e dei flussi per la produzione di alimenti, energia e bioproducti

**Clima** che prevede azioni per il risparmio energetico e la riduzione dei gas serra

# D.Lgs. 205/10

I punti maggiormente rilevanti del decreto possono essere sintetizzati nei seguenti:

l'affermazione del principio di **responsabilità estesa del produttore** da declinare nei successivi decreti attuativi;

la definizione degli obiettivi di **avvio a riutilizzo e recupero per alcuni materiali quali vetro, carta, plastica e metalli**, prevedendo al 2020 una soglia minima di recupero del 50%;

introduzione di norme specifiche **per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti organici**;

le **definizione di rifiuto**;

definizione di **“circuito organizzato di raccolta**

la definizione di **digestato di qualità**;

la **definizione di combustibile solido secondario** (CSS);

la definizione di **sottoprodotto**;

il riutilizzo di terre e rocce da scavo;

**i materiali esclusi dalla disciplina sui rifiuti**

**norme su tracciabilità dei rifiuti – SISTRI**;

# **D.Lgs. 152/06**

## **Art. 183**

- a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto;

## **Art. 184**

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

**L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.**



# 184-bis. Sottoprodotto.

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.** All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' *articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#)*, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

## *Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia, alla pollina ed al biogas nei processi di distillazione*

1. **Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi**, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, **nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina**, destinati alla **combustione** nel medesimo ciclo produttivo **sono da considerare sottoprodotti** soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da **processi anaerobici** di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato [decreto legislativo n. 152 del 2006](#).

# Il pastazzo legge 98/13 del D.L. 69/13 Art. 41 – quater

- Entro il 20 ottobre il Ministero dell'Ambiente di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e dell'agricoltura emanano un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico (buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione). Con l'emanazione del decreto dovrebbe essere risolti i problemi legati alla classificazione del pastazzo che in diversi casi a livello territoriale viene considerato un rifiuto con tutti i problemi conseguenti.
- Inoltre, entro il 20 novembre sarà adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.

# Comma 2 bis art. 52 decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012

- Il comma 2 bis prevede che venga considerato **sottoprodotto** (ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) **il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici.**
- Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.
- Tale modifica, costituisce un decisivo punto di svolta nella disciplina del digestato che, ad oggi, non gode ancora di una normativa chiara ed univoca su tutto il territorio nazionale. Si auspica quindi che i problemi riscontrati nell'utilizzo agronomico del digestato in diverse regioni siano definitivamente superati con l'emanazione del decreto di cui trattasi. Come altrettanto importante è la possibilità che il digestato possa essere assimilato ai concimi chimici evitando così la sua equiparazione agli effluenti zootecnici ai fini del raggiungimento dei 170 kg di azoto/ha nelle aree vulnerabili.

## 184-ter - Cessazione della qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto

# Esempio compost

Nel caso del rifiuto organico sottoposto a processo di compostaggio, il rifiuto stesso cessa di essere tale quando acquisisce il nuovo status giuridico di prodotto (compost di qualità così come definito dall'art. 183).

All'allegato 2 del d.lgs. 75/10 sono definite le caratteristiche merceologiche che deve possedere un ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, tipologie di fertilizzanti che caratterizzano il prodotto al termine della trasformazione biologica (compostaggio). Il prodotto ammendante compostato (verde o misto) esce così dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti ed entra, sia per quanto riguarda le transazioni commerciali sia per il regime dei controlli, nella normativa sui fertilizzanti

## **185. *Esclusioni dall'ambito di applicazione.***

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno **classificati come rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006.

Secondo il Ministero dell'ambiente (**nota 1° marzo 2011, prot. 11338**) l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (articolo 185, comma 1, lett. f) del Dlgs 152/2006 come recentemente modificato dal Dlgs 205/2010) **va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti.**

Tale previsione non riguarda invece i rifiuti vegetali provenienti da **giardini, parchi e aree cimiteriali**, in relazione ai quali bisogna fare riferimento all'articolo 184 dello stesso Dlgs 152/2006, che li classifica come rifiuti urbani.



# Manutenzione

Art. 266 D.Lgs.152/06

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Art. 6 DM 17 dicembre 2009

7. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

## COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

(Legge 116/2014 - Conversione in Legge del D.L. 91/2014)

La questione legata alla combustione dei residui vegetali viene risolta dalla Legge 116/2014  
• con una modifica all'articolo 182 (smaltimento di rifiuti) del D.Lgs 152/2006:

*“Le attività di raggruppamento e **abbruciamento in piccoli cumuli** e in quantità giornaliere non superiori a **tre metri steri** per ettaro dei **materiali vegetali di cui all'articolo 185 comma 1 lett. f)** effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi**, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”*

• con una specifica nell'articolo 256-bis del d.lgs. 152/06 (Combustione illecita dei rifiuti)

*6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.*

Anche gli imprenditori agricoli sono chiamati ad assumere precise responsabilità nei confronti dei rifiuti che la loro attività produce, assolvendo a determinati obblighi ed adempimenti.

## I RIFIUTI AGRICOLI SONO TUTTI SPECIALI (art. 184, c. 3 lettera a)

### NON PERICOLOSI

#### IMBALLAGGI

Cassette di plastica, contenitori di cartone, cassette di legno, sacchi e imballaggi di sementi

#### MATERIALI IN PLASTICA

Nylon pacciamatura, nylon per serre, reti per filari e/o antigrandine, tubi in plastica

#### PNEUMATICI

#### RIFIUTI FERROSI

### PERICOLOSI

#### BATTERIE ESAUSTE E FILTRI OLIO

#### OLI ESAUSTI DI MOTORI

#### CONTENITORI DI AGROFARMACI

#### SOSTANZE VETERINARIE SCADUTE

#### AGHI, GARZE , SIRINGHE

# Rifiuti agricoli (Rapporto ISPRA rifiuti speciali 2014)

Tabella 1.2 – Produzione di rifiuti speciali per attività economica, anno 2011

Attività Economica	Codice ATECO 2002	2011		Totale
		RS NP MUD+Stime	RS P	
		tonnellate		
Agricoltura e pesca	01	396.160	11.807	407.967
	02	2.131	69	2.200
	05	954	119	1.073
<b>TOTALE</b>		<b>128.523.809*</b>	<b>8.672.394</b>	<b>137.196.091</b>


\* Includi i quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento di rifiuti urbani pari a oltre 7.427.000 tonnellate.

Tabella 1.3 – Produzione di rifiuti speciali per attività economica, anno 2012

Attività Economica	Codice ATECO 2007	2012		Totale
		RS NP MUD+Stime	RS P	
		tonnellate		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	01	301.190	14.517	405.707
	02	161	66	227
	05	6.093	3.220	9.313
<b>TOTALE</b>		<b>121.406.009*</b>	<b>9.572.384</b>	<b>130.978.393</b>


\* Includi i quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento di rifiuti urbani pari a 6.970.000 tonnellate.

Figura 1.5 – Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per attività economica, anno 2012



\* Includi i quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento di rifiuti urbani pari a 4.971.000 tonnellate.  
Fonte: ISPRA

Figura 1.8 - Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali pericolosi per attività economica, anno 2012



Fonte: ISPRA

## Circuito organizzato di raccolta – genesi, sviluppo e riconoscimento

Lo strumento dell' **Accordo di programma** tra la P.A. e le Associazioni di categoria per la gestione dei rifiuti è una facoltà che risale dal Decreto Ronchi (art 4 D.lgs. 22/97) *“per favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti, con la possibilità di stabilire procedure semplificate nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici”*



Il D.Lgs. 152/2006 ripropone tale possibilità con l'articolo 206 che, a seguito della modifica apportata al D.lgs. 4/08 e successivamente dalla Legge 27/02/2009 n. 13, prevedendo che gli stessi *“non possano prevedere deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.”*



Con le modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dal D.Lgs 205/2010 viene introdotto insieme alla disciplina SISTRI anche la definizione di **“circuito organizzato di raccolta”** e **l'esclusione sino al 2 luglio 2012 delle imprese agricole che producono e/o trasportano rifiuti pericolosi in modo saltuario e occasionale e li conferiscono ad un circuito organizzato o ad una piattaforma di conferimento.**




Con il D.M. 24 aprile 2014 esclusione dal Sistri in caso di gestione organizzata dei rifiuti agricoli pericolosi.

## Definizione circuito organizzato di raccolta

*sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un **accordo di programma** stipulato tra **la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali**, oppure sulla base di una **convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti**. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione*





CIRCUITO  
ORGANIZZATO  
DI RACCOLTA

Circuiti organizzati di raccolta =  
offrire un servizio alle imprese  
agricole

## Semplificazioni, benefici e servizi per le imprese

Esenzione dall'adesione a SISTRI per le imprese agricole indipendentemente dal numero di dipendenti

Esenzione dall'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali

Supporto nel controllo dell'affidabilità delle aziende che gestiscono i rifiuti

Prevenire smaltimenti incontrollati o non idonei

Corretta gestione dei rifiuti agricoli e costi di gestione concordati

aiutare le imprese nell'attività di informazione sulla nuova classificazione dei codici CER che entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno 2015

Offrire alle imprese destinazioni di rifiuto verso il "recupero", permettendo così di usufruire di una riduzione della TARI nel caso di rifiuti assimilabili.

## Ulteriori semplificazioni per l'accordo di programma

condivisione di indicazioni per l'ottimizzazione del prodotto fitosanitario.

Attuazione del comma 1-ter dell'articolo 190 (in vigore dal 1 gennaio 2016, salvo ulteriori proroghe):

*Tenuta registri di carico e scarico tramite la conservazione progressiva dei F.I.R.*



Raccolta a domicilio

Conferimento a centri di raccolta

Conferimento presso la sede della cooperativa o del consorzio agrario di cui l'impresa agricola è socia

PRODUZIONE DEL RIFIUTO

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

DEPOSITO TEMPORANEO

CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA


TRACCIABILITA' DEL RIFIUTO

TRATTAMENTO DEL RIFIUTO



## Adempimenti a carico dell'impresa

- Tenere e compilare il Registro di carico e scarico
- Rispettare le regole del deposito temporaneo
- Conservare per 5 anni copia della Convenzione Quadro e del Contratto di servizio (\*)
- Conservare i Formulari di trasporto o i documenti che attestano il conferimento (schede SISTRI-Area movimentazione)
- Rispettare le indicazioni fornite dal Gestore a garanzia della massima sicurezza e protezione ambientale anche durante la fase di trasporto.



(\*) Nel caso di contratto di servizio precedente alla stipula della Convenzione quadro, è necessario sottoscrivere e conservare un modulo di adesione al circuito organizzato di raccolta da cui si evidenzia che gli adempimenti SISTRI sono espletati dal Gestore del Servizio.


## Adempimenti a carico del Gestore del servizio

- fornire evidenza dell'autorizzazione all'Albo nazionale Gestori Ambientali **per la categoria di rifiuti** e numero di iscrizione SISTRI;
- Individuare e conferire i rifiuti raccolti presso impianti di destinazione finale autorizzati rispetto alle attività svolte;
- Svolgere il servizio, ottemperando alla tracciabilità informatica SISTRI per conto delle aziende.

## La gestione dei rifiuti agricoli: Gli adempimenti

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE e che introduce SISTRI, e da ultimo la Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 (art 11), la disciplina recante gli adempimenti per la gestione dei rifiuti oggi prevede due situazioni diverse:

- **Fino al 31 dicembre 2015** – vige la disciplina previgente l'emanazione del D.Lgs 205/2010
- **A partire dal 1 gennaio 2016** – vige la disciplina introdotta dal D.lgs 205/2010



Fino al **31 dicembre 2015** restano vigenti gli art 189, 190, 193 del D.Lgs 152/2006 nel testo previgente al D.Lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni

**MUD**  
**Registro di carico e scarico**  
**Formulario identificazione rifiuti**

### **Legge 116/2014 - Conversione in Legge del D.L. 91/2014 (G.U. 24 giugno 2014, n. 144)**

Le novità in materia di SISTRI sono contenute nel comma 12 bis dell'articolo 10 e nei commi 2-bis e 8 bis dell'articolo 14 della Legge.

In particolare:

- viene stabilito che il **termine finale dell'efficacia del contratto del concessionario SISTRI sia il 31 dicembre 2015**, garantendo all'attuale società l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati al 31 dicembre 2015. Contemporaneamente, entro **il 30 giugno 2015** il Ministero dell'Ambiente è tenuto ad avviare le procedure per l'emanazione del bando per **un nuovo affidamento**.

SISTRI è entrato in operatività il 3 marzo 2014 anche se in via sperimentale (doppio binario, no applicazioni delle sanzioni).

Ai sensi del **DM 24 aprile 2014**, SISTRI non è obbligatorio per :

- **enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali con meno di 10 dipendenti;**
- **enti e imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.**

Stessa esenzione viene prevista anche per gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, derivanti da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n 4.

nonché per

gli enti e le imprese con meno di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività: Industriali, artigianali, demolizione e costruzione, commerciali, servizio, attività sanitarie

La Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è intervenuta anche sul cd. "**regime binario**" estendendolo – anche a seguito del DI milleproroghe 2015 (DL 192/2014) in conversione - fino al **31 dicembre 2015**.

Per regime binario si intende il periodo transitorio di adeguamento in cui vecchi adempimenti "cartacei" (articoli 190 e 193 del D.Lgs n.152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs n.205/2010) e nuovi adempimenti "informatici" coesistono.

Ne consegue che, in attesa di aggiornamenti ministeriali, i **produttori iniziali di rifiuti pericolosi non obbligati ad iscriversi a SISTRI (es. la quasi totalità del settore agricolo)**, dovrebbero attenersi alle modalità operative di coordinamento con il SISTRI, esplicitate nella Circolare ministeriale 1/2013 e riprese sostanzialmente dall'art 14 comma 2 del D.M. 18/02/2011, 52

## Modalità operative per il coordinamento del Regime transitorio (circolare n. 1/2013)

I produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto.

Il delegato dell'impresa di trasporto compila (per conto del produttore) anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso, stampa 2 copie e la porta con sé al momento del ritiro.

Il produttore iniziale del rifiuto firma 2 copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE: una la riconsegna al conducente del mezzo di trasporto e l'altra copia la conserva il produttore iniziale del rifiuto per 5 anni

Il produttore iniziale del rifiuto è tenuto a ricevere dal gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo

# La gestione dei rifiuti agricoli: il regime delle sanzioni

Articolo 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti			
commi	Violazione	Sanzione Amministrativa pecuniaria	vigenza
C 1	Mancata iscrizione entro i termini	da 2.660 a 15.500 euro (pericolosi: da 15.500 a 93.000)	<del>dal 1 febbraio 2015</del> Dal 1 aprile 2015
C 2	Omesso pagamento del contributo per l'iscrizione entro i termini	da 2.600 a 15.500 euro (pericolosi da 15.500 a 93.000) + sospensione immediata del servizio	<del>dal 1 febbraio 2015</del> Dal 1 aprile 2015
C 9-bis e 9-ter	<p>— il <b>cumulo giuridico</b> che consiste nell'applicare a chi, con un'azione o un'omissione, viola diverse disposizioni dell'articolo 260-bis oppure commette più violazioni della stessa disposizione, non la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.</p> <p>— il <b>ravvedimento operoso</b> in base al quale viene esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 260-bis se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal Sistri. Inoltre, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, il trasgressore può definire la controversia pagando 1/4 della sanzione prevista, ma previo adempimento degli obblighi violati. Tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>		dal 1 gennaio 2015




Le sanzioni di cui all'articolo 260-bis commi 3 e 9 e le sanzioni di cui all'articolo 260-ter si applicano dal **1 gennaio 2016**

Per effetto del  
D.L. 192/2014

## Comunicato del Ministero dell'Ambiente del 24 giugno 2014

Precisa che, nei casi dei soggetti che perdono i requisiti all'obbligo di iscrizione a SISTRI e che non intendono volontariamente aderirvi, non sono tenute a versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, **anche se a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.**

**Viene rimandata ad una successiva comunicazione, in accordo con le Associazioni di categoria, la definizione delle modalità semplificate per la cancellazione dal SISTRI** dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box, di cui le imprese rimangono custodi fino alla restituzione.



L'unica procedura disponibile comporta l'utilizzo del dispositivo USB (spiegazione a pagina 14 della Guida Azienda)

- Per effettuare l'accesso all'applicativo "Gestione Azienda" è necessario eseguire le normali procedure di autenticazione al SISTRI, visualizzare la homepage dell'area autenticata e selezionare quindi il collegamento "Gestione Azienda"(menù a sinistra).
- Attraverso l'apposito menù a tendina selettoriale "*Richiesta Cessazione Azienda, per cancellare la propria Azienda dal SISTRI e chiudere il relativo fascicolo d'iscrizione.*"
- fare clic su "Crea Pratica", allegare la documentazione richiesta e procedere con il salvataggio e la firma per poter stampare il relativo report.

La bozza di procedura presentata dal Ministero dell'ambiente prevede:

- invio da parte dell'impresa di una richiesta di cancellazione
- Invio dei dispositivi USB al Ministero dell'Ambiente
- Procedura di conferma della cancellazione da parte di SISTRI

Non ancora  
emanata



# La gestione dei rifiuti agricoli – MUD

Adempimento	Fino al 31 dicembre 2015	A partire dal 1 gennaio 2016
<b>MUD – trasmesso entro 30 aprile 2015 sulla base dei rifiuti gestiti nel 2014</b>		
Soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa che produce RP (<b>imprese agricole con Volume di affari annuo superiore di 8000 euro</b>) e che produce RNP (*)</li> <li>• Le attività di trasporto e raccolta rifiuti</li> </ul>	i dati vengono acquisiti tramite SISTRI
Soggetti non obbligati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese agricole che produce RP con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro</b></li> <li>• <b>Imprese che producono rifiuti NP derivanti da attività agricole e agroindustriali</b></li> <li>• Imprese che raccolgono e trasportano i propri RNP</li> <li>• Imprese sotto i 10 dipendenti che producono solo RNP.</li> <li>• <b>I produttori di RP che conferiscono i medesimi al servizio pubblico previa convenzione.</b></li> </ul>	i dati vengono acquisiti tramite SISTRI

RP: rifiuti pericolosi, RNP: rifiuti non pericolosi

(\*) obbligata anche l'impresa che produce rifiuti NP derivanti da attività artigianali, industriali, recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

# La gestione dei rifiuti agricoli

## Registro di carico e scarico

Adempimento	Fino al 31 dicembre 2015	A partire dal 1 gennaio 2016
<b>Registro di C/S</b>		
<b>Sono tenuti presso ogni impianto di produzione, sono vidimati . Le annotazioni devono essere effettuate: Entro 10 gg lavorativi dalla produzione e dallo scarico</b>		
Soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa che produce RP (<b>Impresa agricola con Volume di affari annuo superiore a 8000 euro</b>) e RNP (*)</li> <li>• Le attività di trasporto e raccolta rifiuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti non obbligati a SISTRI</li> <li><b>Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi nella modalità prevista al comma 1-ter dell'articolo 190</b></li> </ul>

(\*) rifiuti NP derivanti da attività artigianali, industriali, recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

- **conservazione progressiva** per tre anni del **FIR**, relativo al trasporto dei rifiuti o della copia della scheda SISTRI area movimentazione del sistema SISTRI;

- **conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole**, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta.

### **Legge 116/2014 - Conversione in Legge del D.L. 91/2014 (G.U. 24 giugno 2014, n. 144)**

Le novità in materia di SISTRI sono contenute nel comma 12 bis dell'articolo 10 e nei commi 2-bis e 8 bis dell'articolo 14 della Legge.

In particolare:

***«1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati».***

# La gestione dei rifiuti agricoli

## Registro di carico e scarico

Adempimento	Fino al 31 dicembre 2015	A partire dal 1 gennaio 2016
<b>Registro di C/S</b>		
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per i RP gli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del C.C. nel caso abbiano un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.</li> <li>• I produttori di RNP derivanti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art 2135 del c.c. di cui all'art 184, comma 3 lett a) del D.lgs. 152/2006.</li> <li>• le imprese che raccolgono e trasportano i propri RNP nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.</li></ul>	<p>(stesse regole semplificate per i RP)</p> <p>gli Enti e le imprese iscritti a SISTRI</p> <p>Rimangono esclusi</p> <p>le attività di raccolta e trasporto di propri RNP effettuate dagli Enti e imprese produttori iniziali.</p>
<p><b>i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria</b></p>		

# La gestione dei rifiuti agricoli F.I.R.

Adempimento	Fino al 31 dicembre 2015	A partire dal 1 gennaio 2016
<p style="text-align: center;"><b>Formulario identificativo dei rifiuti</b></p> <p>Viene redatto in 4 esemplari, compilato datato e firmato dal produttore del rifiuto e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Informazioni: nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore, origine, tipo e q.tà del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso, nome e indirizzo del destinatario</p>		
<b>Attività obbligate</b>	Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal FIR (sia pericolosi che non pericolosi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per gli Enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario.</li></ul>

Adempimento	Fino al 31 dicembre 2015	A partire dal 1 gennaio 2016
<b>Formulario identificativo dei rifiuti</b>		
<b>Attività non obbligate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• trasporto di RNP effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore stesso di rifiuti, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di 30kg o di 30 L. <b>Sono considerati saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i trenta kg al giorno o 30 l e, comunque, i 100 kg o l'anno.</b></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• trasporto di <b>rifiuti speciali, RP e RNP</b>, derivati da attività agricola, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani <b>con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri</b></li></ul>	Abrogato quindi formulario se non soggetti al SISTRI

Adempimento	Fino al 31 dicembre 2015	A partire dal 1 gennaio 2016
<b>Formulario identificativo dei rifiuti</b>		
<b>Attività non obbligate</b>	??????	La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
	??????	la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (introdotto dall'art 28 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 35/2012)
	La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private	Idem

# La gestione dei rifiuti agricoli Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8)

## Trasporto dei propri rifiuti

Sono tenuti ad iscriversi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti



**La legge 125/2013**, introduce il comma 19-bis che **esonera**

**dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile,**  
i produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa **ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta** di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.